

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA
“SECHE DI TOR PATERNO”
(D.M. del 29 novembre 2000 G.U. 20 gennaio 2001, n. 16)

ANNO 2024

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta “Secche di Tor Paterno”, da ora in poi detto REO, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 settembre 2014, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore dell'AMP (di seguito Ente).

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2024, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione generale Patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO e ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - a) *Centri Immersioni*: i Diving Center o le imprese che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento, comprese anche le “*Associazioni Sportive*”, costituite ufficialmente nei termini di legge che svolgono attività subacquea per i propri associati;
 - c) *Immersione subacquea*: l'insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino. Ai fini del presente Disciplinare si intende il complesso di tutte le operazioni necessarie ed accessorie alla discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizione, eventuali briefing e disormeggio;
 - d) *piccola pesca artigianale*: si intende la «piccola pesca costiera», quale attività di pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS,

compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento (UE), n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento (UE) 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

e) *Visite guidate subacquee*: le attività professionali svolte da guide e istruttori afferenti ai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

f) *Unità navale*: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua come definito dall'articolo 136 del codice della navigazione;

g) *Misure di premialità ambientale*: disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione di attività che implicano un minor impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'AMP.

Articolo 4 – Disciplina delle immersioni subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, alla luce dei risultati dei monitoraggi scientifici condotti nel sito e vista la sofferenza evidenziata delle colonie di "Gorgonia rossa" e del coralligeno in generale, non sono consentite immersioni subacquee condotte da singoli o più subacquei in maniera libera, se non accompagnati dai Centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.

Articolo 5 - Disciplina delle attività di visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del REO, i siti di immersione, segnalati con appositi gavitelli d'ormeggio individuati dall'Ente gestore per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e per la didattica subacquea sono riportati nella seguente tabella e identificati nell'allegato 1.

Siti di immersione

Gavitello	Sito	Latitudine	Longitudine	Profondità	ARA
BOA 1	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'210	E 12°20'501	-19 MT	SI
BOA 2	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'142	E 12°20'459	-23 MT	SI
BOA 3	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'226	E 12°20'394	-24 MT	SI
BOA 6	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'251	E 12°20'488	-24 MT	SI
BOA 7	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'346	E 12°20'468	-24 MT	SI
BOA 8	Amp Secche di Tor Paterno	N 41°36'295	E 12°20'500	-25 MT	SI

2. Le visite guidate subacquee svolte dai Centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore devono essere svolte secondo le modalità indicate all'art. 14 del REO.

3. Ogni attività prevista nel sito di immersione non potrà durare più di due ore; tra un'immersione e la successiva è previsto uno spazio di 15 minuti onde agevolare l'avvicendamento delle unità navali in appoggio. Il mancato rispetto dell'orario previsto per l'inizio dell'immersione, da qualunque causa sia determinato, non può riflettersi sull'orario di fine attività, eventuali ripetuti ritardi nell'abbandonare l'ormeggio, comporteranno la revoca dell'autorizzazione per i centri d'immersione autorizzati.
4. Durante tutto lo svolgimento della visita guidata subacquea deve essere presente, ormeggiata alla boa di competenza, la rispettiva unità navale di appoggio con il barcaiolo a bordo. È assolutamente vietato abbandonare l'ormeggio mentre i subacquei sono in immersione; tutti i subacquei devono essere provvisti di pallone segna-sub.
5. Le visite guidate subacquee devono avere inizio e concludersi esclusivamente alla boa di ormeggio assegnata: è vietato immergersi da una boa di ormeggio e risalire in un'altra diversa, fatto salvo i casi di emergenza o di pericolo per i subacquei.
6. Il responsabile dell'unità navale di ogni Centro d'immersione autorizzato, prima della visita guidata subacquea, deve annotare, in apposito registro gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide, il numero di partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, la data, l'orario, il sito d'immersione (boa d'ormeggio e percorso subacqueo), la profondità, la durata dell'immersione. Il registro dev'essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e inviati all'Ente gestore a fine di ogni mese. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente per finalità istituzionali.
7. Prima della partenza per la visita guidata subacquea, i responsabili del Centro d'immersione autorizzato, deve inviare una e-mail alla Capitaneria di Porto (so.cp.roma@mit.gov.it) e all'Ente gestore (torpaterno@regione.lazio.it) dichiarando il numero di subacquei, la boa di ormeggio assegnata dal Calendario Boe e il turno orario prescelto, dove verrà svolta la visita guidata subacquea.
8. I Centri d'immersione interessati a svolgere l'attività di visite guidate subacquee con appoggio di unità navali nell'AMP, devono iscriversi nell'Elenco dei "Diving Center e delle Associazioni Sportive senza scopo di lucro e delle relative guide" di cui al successivo art.7. L'iscrizione deve essere richiesta usando l'allegato 3, al presente disciplinare e può essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo romanatura@regione.lazio.legalmail.it o all'indirizzo prot.romanatura@regione.lazio.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare.
9. I Centri d'immersione iscritti all'elenco di cui al successivo art. 7 possono richiedere l'uso annuale di una boa di ormeggio, utilizzando l'allegato 3, a fronte del pagamento del corrispettivo previsto al successivo art.14.
10. In caso di richieste di assegnazione annuale eccedenti il numero di boe disponibili, l'Ente gestore si riserva di stilare una graduatoria assegnando ad ogni richiedente un punteggio così distribuito:
 - a) massimo 35 punti sulla base dell'esperienza di lavoro, documentata da curriculum autocertificato, maturata dal Diving o Associazione Sportiva nell'AMP "Secche di Tor Paterno" dall'anno della sua istituzione (2000);
 - b) massimo 10 punti sulla base dell'esperienza di lavoro, documentata da curriculum certificato, maturata dal Diving o Associazione Sportiva in altre AMP italiane;

- c) massimo 30 punti sulla base della partecipazione o supporto operativo alle attività di ricerca scientifica, di divulgazione scientifica e di monitoraggi organizzati dall'AMP "Secche di Tor Paterno";
 - d) massimo 5 punti sulla base del requisito di ecocompatibilità: motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi ai valori della Direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta) e di unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
 - e) massimo 5 punti sulla base della presenza di più di una delle guide del Centro d'immersione autorizzato in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
11. Le unità navali autorizzate, in appoggio all'attività di visite guidate devono:
- a) osservare le disposizioni previste per la navigazione di cui al successivo art. 8;
 - b) essere riservate esclusivamente all'accompagnamento dei subacquei e non trasportare persone dedite ad attività di pesca professionale e sportivo/ricreativa;
 - c) riportare il contrassegno adesivo fornito dall'Ente gestore sui due lati dell'imbarcazione, riportante il numero identificativo del Centro d'immersione iscritto all'elenco.

Articolo 6 - Disciplina degli ormeggi per le attività subacquee

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16 del REO è disposto quanto segue.

1. Le boe per l'ormeggio delle unità navali in appoggio alle visite guidate sono di colore giallo e rosso e munite di segnalazione luminosa e riportano il logo dell'AMP "Secche di Tor Paterno".
2. Le boe per l'ormeggio delle unità navali per le visite guidate sono numerate ed individuano i siti di immersione predisposti dall'Ente gestore.
3. Le boe di ormeggio possono essere spostate o tolte provvisoriamente, secondo criteri di avvicendamento stabiliti dall'Ente gestore, onde limitare l'impatto sull'ambiente e sui fondali e in base ai monitoraggi scientifici. L'Ente gestore provvede a diramare le coordinate identificative degli ormeggi che verranno utilizzati e il numero corrispondente delle relative boe.
4. Per l'anno corrente la boa 8(otto), a causa della sofferenza delle colonie della gorgonia rossa e del coralligeno in generale, evidenziata dai monitoraggi scientifici condotti nel sito e in tutta la AMP, non sarà disponibile come sito di immersione.
5. Le boe di ormeggio sono utilizzabili esclusivamente con condizioni meteo marine al disotto dei seguenti limiti: vento forza 5 - stato del mare: forza 4. L'Ente gestore si riserva il diritto di ritirare parte delle boe nel periodo invernale al fine di effettuare le necessarie opere di manutenzione: in tale periodo i corrispondenti punti di immersione rimarranno non utilizzabili.
6. A ciascuna boa non possono ormeggiare contemporaneamente più di 2 (due) unità navali ospitanti complessivamente un massimo di 12 (dodici) subacquei, oltre le guide. Le due unità dovranno in ogni caso disporsi in linea, con la prima arrivata ormeggiata alla boa e la successiva ormeggiata con una cima all'unità che precede onde consentire ad entrambi gli scafi di disporsi nel letto del vento evitando collisioni e strattoni.

7. Sono riservate 4 (quattro) boe d'ormeggio alle visite subacquee guidate effettuate dai Diving Center e 1 (una) boa di ormeggio alle Associazioni Sportive senza scopo di lucro.
8. Per garantire la migliore gestione degli ormeggi e consentire a tutti la fruizione dei siti di immersione in funzione della capacità di carico dei vari siti di immersione, l'Ente gestore predispone un calendario per la rotazione delle boe di ormeggio redatto secondo i turni di seguito riportati:

Boe	dal 1° novembre al 31 marzo	dal 1° aprile al 31 ottobre	dal 1° maggio al 30 settembre
1 - 2 - 3 - 6	I turno: 9.15 - 11.15	I turno: 8.45 - 10.45	I turno: 8.15 - 10.15
	II turno: 11.30 - 13.30	II turno: 11.00 - 13.00	II turno: 10.30 - 12.30
		III turno: 13.15 - 15.15	III turno: 12.45 - 14.45
	III turno: 13.45 - 15.45	IV turno: 15.30 - 17.30	IV turno: 15.00 - 17.00 V turno: 17.15 - 18.45
7	I turno: 9.00 - 11.00	I turno: 9.00 - 11.00	I turno: 8.15 - 10.15
		II turno: 13.15 - 15.15	II turno: 10.30 - 12.30
	II turno: 12.00 - 14.00	III turno: 15.30 - 17.30	III turno: 12.45 - 14.45
			IV turno: 15.00 - 17.00
8	I turno: 9.00 - 11.00	I turno: 9.00 - 11.00	I turno: 8.00 - 10.00
		II turno: 15.30 - 17.30	II turno: 12.00 - 14.00
			III turno: 15.00 - 17.00

9. Il calendario stabilito per le immersioni può essere modificato in ogni momento, dall'Ente gestore, per motivi di studio, ricerca o monitoraggio, salvaguardia, vigilanza ambientale o per particolari eventi e manifestazioni.
10. Non è consentito l'utilizzo di sagole subacquee segna percorso (reel) in nessun momento dell'attività di visita guidata subacquea.

Articolo 7 - Elenco dei Diving center ed Associazioni sportive

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del REO è disposto quanto segue

1. Le attività subacquee, svolte all'interno dell'AMP, devono tener conto delle seguenti modalità di svolgimento prescrizioni:
 - a) garantire standard di sicurezza elevati ai fruitori oltre che agli operatori stessi e un buon livello di preparazione tecnica dei fruitori, al fine di ridurre i rischi di impatti ambientali;
 - b) tenere conto delle opportunità di riduzione e, ove possibile, di eliminazione degli impatti umani sui fondali e sulle sue comunità;
 - c) trasmettere ai frequentatori dati e conoscenze atte a formare una consapevolezza dei delicati equilibri ambientali della AMP e siano disponibili a collaborare fattivamente alle attività complessive di tutela della AMP. A tale scopo l'Ente gestore istituisce e aggiorna periodicamente un elenco dei Centri d'immersione e delle relative guide, che possono essere autorizzate a effettuare le visite guidate subacquee all'interno dell'AMP e che rispondano a particolari criteri di eccellenza.
2. L'elenco dei Centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è diviso in due sezioni distinte: sezione I) Diving Center – Sezione II) Associazioni Sportive senza scopo di lucro. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal REO.
3. Le Associazioni Sportive senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono attività subacquea per i propri associati, per poter essere iscritte all'Elenco di cui al precedente punto 2 devono possedere i requisiti previsti dal REO, fatto salvo per la partita IVA, sarà sufficiente la presentazione del Codice Fiscale dell'Associazione.
4. I Diving Center e le Associazioni Sportive sono inoltre tenuti a:
 - a) versare all'Ente gestore il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, come previsto dal successivo art. 14, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Diving Center e delle associazioni sportive senza scopo di lucro;
 - b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità d'appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente gestore;
 - c) per i Diving Center, assicurare un periodo almeno semestrale di apertura tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche
5. I Diving Center, le Associazioni Sportive autorizzati dall'Ente gestore sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari all'immersione, l'osservanza di leggi e regolamenti in materia di navigazione e comportamento in acqua, la validità delle autorizzazioni.
6. È fatto obbligo a chi è autorizzato all'accesso nell'AMP e all'utilizzo degli ormeggi di:
 - a) comportarsi in modo corretto nei confronti degli altri frequentatori dell'area;
 - b) prestare assistenza in caso di necessità a chiunque si trovi in difficoltà;
 - c) rispettare le norme stabilite dalle autorità competenti in materia di navigazione;

- d) rispettare le norme stabilite dall'Ente gestore in materia di comportamento nel corso dell'immersione;
- e) contribuire in tutti i modi possibili alla tutela dell'AMP, anche segnalando comportamenti scorretti o vietati, avvistamenti particolari di specie nel corso dell'immersione, rischi o pericoli per la vita sottomarina o per i frequentatori subacquei (reti fantasma, presenza di sostanze inquinanti, sofferenza di alcune specie, ecc.).

Articolo 8 – Disciplina della navigazione

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del REO è disposto quanto segue.

1. La rotta delle unità che effettuano il trasporto dei subacquei all'interno dell'AMP deve essere diretta alle boe di ormeggio assegnate dall'Ente gestore per la visita guidata, con velocità non superiore ai 4 (quattro) nodi.
2. È vietata la navigazione tra le boe, se non in caso di emergenza e, comunque, sempre a velocità non superiore a 4 (quattro) nodi.
3. La rotta delle unità che effettuano pesca sportiva/ricreativa e piccola pesca artigianale deve essere diretta verso le zone di pesca a una velocità non superiore ai 4 (quattro) nodi. La stessa velocità massima dovrà essere tenuta per la pesca alla traina.

Articolo 9 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nell'AMP non è consentito l'ancoraggio, fatto salvo per le unità navali che:
 - a) effettuano operazioni connesse ad attività di manutenzione o allestimento di segnalamenti galleggianti perimetrali o dei galleggianti dei punti ormeggio, autorizzate dall'ente gestore;
 - b) sono esplicitamente autorizzate dell'ente gestore ai fini della ricerca e del monitoraggio scientifico;
 - c) si trovino in situazioni di oggettivo pericolo per persone o cose.

Articolo 10 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, del REO, è disposto quanto segue.

1. Nell'Area marina protetta sono vietate gare di pesca sportiva ed è vietata qualsiasi forma di pesca subacquea.
2. Sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, è vietata ogni forma di pesca sportiva e ricreativa nella zona dell'AMP con profondità inferiore ai 45 metri, come evidenziato nella cartografia allegata (allegato 1).
3. Nell'Area marina protetta, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore la pesca sportiva e ricreativa con le seguenti modalità e i seguenti attrezzi:
 - a) da unità navale autorizzata, per un numero massimo di 1 (un) bolentino o 1 (una) canna con mulinello (con un numero massimo di 2 (due) ami) per persona, o con un massimo di una lenza alla traina (con massimo di 2 (due)ami) per persona;

- b) un quantitativo massimo giornaliero di cattura di 3 (tre) kg per persona e, ove presenti sull'imbarcazione due pescatori, un quantitativo massimo di 5 (cinque) kg; in entrambi i casi è fatta salva la cattura di un singolo esemplare di peso superiore.
4. Nell'Area marina protetta, oltre a quanto già disposto all'art. 21, comma 1, del REO, NON è consentito il prelievo delle seguenti specie:
- Cernia (tutte le specie);
 - Manta mediterranea (*Mobula mobular*);
 - Pescespada (*Xiphias gladius*).
5. Nell'Area marina protetta NON è in ogni caso consentita:
- la pesca alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging» e similari, con relative esche specifiche di cui è vietato l'uso anche con altre tecniche.
 - l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse;
 - l'utilizzo di esche vive e di quelle alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari);
 - la pesca sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri (vedi cartografia allegata);
 - scarroccio di profondità con attrezzi quali il piombo guardiano e similari;
 - l'uso di terminali d'acciaio;
 - l'utilizzo di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore.
6. L'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- svolta esclusivamente con l'unità navale autorizzata e recante il contrassegno identificativo rilasciato appositamente dall'Ente gestore contestualmente al rilascio dell'autorizzazione con la tipologia e gli attrezzi autorizzati;
 - il numero massimo dei soggetti che possono effettuare attività di pesca sportiva e ricreativa su ogni imbarcazione autorizzata è di 2 (due), ed entrambi devono essere autorizzati dall'Ente gestore;
 - svolta preferibilmente con l'uso di ami biodegradabili, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette;
 - sulle imbarcazioni autorizzate alla pesca sportiva e ricreativa non è possibile svolgere altre attività consentite nella AMP, in particolare quelle relative alle attività subacquee;
 - un singolo soggetto può presentare al massimo 2 (due) richieste di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;
 - l'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è relativa esclusivamente alla regolamentazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, svolta senza fini di lucro e non sostituisce in alcun modo le norme sulla navigazione indicate dal Codice della Navigazione e dalla normativa emanata dalle Autorità competenti in materia;

- g) i soggetti autorizzati devono svolgere le attività di pesca sportiva e ricreativa esclusivamente con l'imbarcazione indicata nell'autorizzazione e con la tipologia e il numero massimo degli attrezzi consentiti dal presente Disciplinare;
 - h) svolta senza ancoraggio ai fondali e ormeggio alle boe presenti nell'AMP (boe gialle perimetrali, boe gialle e rosse destinate all'ormeggio delle imbarcazioni utilizzate per le attività subacquee);
 - i) i soggetti autorizzati alla pesca sportiva e ricreativa sono tenuti ad esporre in maniera visibile, sulle imbarcazioni autorizzate, i contrassegni adesivi riportanti il numero identificativo rilasciati dall'Ente gestore alla consegna dell'autorizzazione;
 - j) i soggetti autorizzati alla pesca sportiva e ricreativa sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari, l'osservanza di leggi e regolamenti, la validità delle autorizzazioni stesse.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'AMP, i richiedenti devono inviare all'indirizzo e-mail torpaterno@regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente disciplinare, una richiesta all'Ente gestore, utilizzando il facsimile dell'allegato 4 modello A, se proprietari di imbarcazione, e modello B se ospiti di imbarcazione, con la documentazione richiesta e in cui devono essere indicati:
- a) i propri dati personali;
 - b) il tipo di unità navale che si intende utilizzare (modello dell'unità navale ed eventuale numero di immatricolazione);
 - c) il numero e gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
8. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti autorizzati, dovranno fornire la seguente documentazione:
- a) copia del libretto di navigazione dell'eventuale unità navale (solo se immatricolata);
 - b) copia del libretto (certificato d'uso) del motore dell'eventuale unità navale;
 - c) copia del libretto del pescato (per gli autorizzati negli anni precedenti) riportante i dati completi riguardanti le giornate di pesca, gli attrezzi da pesca utilizzati e le catture effettuate nelle passate stagioni.
 - d) la ricevuta del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art.14.
9. Le richieste pervenute al di fuori delle modalità sopra citate, o prive degli allegati sopra menzionati, non saranno prese in considerazione.
10. Entro 30 giorni dalla data dell'approvazione del presente Disciplinare, sulla base dell'elenco cronologico di arrivo delle domande, l'Ente gestore provvede alla loro istruttoria e, ad esclusione di quelle rigettate o che necessitino di integrazioni documentali, pubblica l'elenco dei soggetti che possono essere autorizzati.
11. Per ritirare l'autorizzazione e la vidimazione del libretto del pescato i soggetti interessati possono presentarsi presso il Centro Visite della AMP "Secche di Tor Paterno"- Via del Canale di Castelfusano

- 11 ad Ostia, nelle giornate e negli orari indicati dall'Ente gestore sul sito www.romanatura.roma.it, fornendo una fotografia formato tessera (non richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione).
12. Il limite massimo delle autorizzazioni per l'anno 2024 è di 100 (cento) imbarcazioni per un massimo di 200 (duecento) persone. L'elenco degli autorizzati sarà stilato seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà fede la data di invio dell'e-mail) e sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.romanatura.roma.it e sul sito www.ampsecchetorpaterno.it.
13. Il titolare dell'autorizzazione deve compilare per ogni uscita di pesca, in tutte le sue parti, il “libretto del pescato”, che gli sarà consegnato dall'Ente gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione, secondo le seguenti modalità: all'uscita dal porto, è fatto obbligo di inserire data, ora e attrezzi da pesca impiegati; prima del rientro dovranno essere inseriti tutti i dati relativi alle specie pescate. Il libretto del pescato dev'essere inviato periodicamente all'Ente gestore via e-mail a prot.romanatura@regione.lazio.it.
14. L'Ente gestore si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione in caso di violazione da parte del titolare dell'autorizzazione o di un'ospite a bordo, delle normative di legge o del presente disciplinare.

Articolo 11 - Disciplina dell'attività di piccola pesca artigianale

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art 19 del REO
2. Sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati, è vietata ogni attività di piccola pesca costiera sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 45 metri, come evidenziato nella cartografia allegata (Allegato 1).
3. Nell'Area marina protetta, oltre a quanto già disposto all'art. 19, comma 1, del REO, NON è consentito il prelievo delle seguenti specie:
 - a) Cernia (tutte le specie);
 - b) Manta mediterranea (*Mobula mobular*);
 - c) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*);
 - d) Astice (*Homarus gammarus*);
 - e) Pescespada (*Xiphias gladius*).
4. A bordo delle unità da pesca nell'esercizio della piccola pesca costiera non è consentita alcuna attività di pesca ricreativa e sportiva.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, lettera c), del REO, sulla base delle risultanze dei monitoraggi svolti, l'esercizio dell'attività piccola pesca costiera è consentita fino a un massimo di 300 nasse.
6. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della piccola pesca costiera nell'AMP, i richiedenti (proprietario/impresa di pesca incluse le Cooperative) devono inviare una richiesta all'Ente gestore, all'indirizzo e-mail romanatura@regione.lazio.legalmail.it (per chi in possesso di posta certificata) o all'indirizzo prot.romanatura@regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Disciplinare, utilizzando il fac-simile dell'allegato 5 al presente disciplinare e allegando i documenti richiesti in cui devono essere indicati:
 - a) i propri dati personali;

- b) il tipo e i dati dell'unità di pesca che si intende adoperare;
- c) il tipo di strumenti di pesca che si intendono adoperare.
7. Non verranno prese in esame richieste di rilascio delle autorizzazioni pervenute al di fuori delle modalità sopra citate o in caso di richieste prive degli allegati sopra menzionati.
 8. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare, sulla base dell'elenco cronologico di arrivo delle domande, l'Ente gestore provvede alla loro istruttoria e, ad esclusione di quelle rigettate o che necessitano di integrazioni documentali, pubblica l'elenco dei soggetti che possono essere autorizzati.
 9. Per il ritiro dell'autorizzazione e dei contrassegni identificativi, i soggetti interessati possono presentarsi presso il Centro Visite della AMP "Secche di Tor Paterno" - Via del Canale di Castelfusano 11 ad Ostia, nelle giornate e negli orari che verranno indicati dall'Ente gestore sul sito www.romanatura.roma.it.
 10. L'elenco dei soggetti autorizzati è stilato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede la data di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente gestore) e sarà pubblicato sul sito dell'AMP www.romanatura.roma.it.
 11. I soggetti autorizzati alla piccola pesca costiera sono tenuti inoltre a:
 - a) apporre in maniera visibile, sulle imbarcazioni autorizzate, i contrassegni adesivi riportanti il numero identificativo rilasciati dall'Ente gestore alla consegna dell'autorizzazione;
 - b) comunicare annualmente all'Ente gestore, ai fini del monitoraggio, i periodi di pesca, gli attrezzi utilizzati, le modalità di pesca e i dati delle catture.
 - c) consentire ispezioni e controlli da parte del personale di sorveglianza, tesi a verificare il possesso dei requisiti necessari, l'osservanza di leggi e regolamenti, la validità delle autorizzazioni stesse.
 12. L'Ente gestore si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione in caso di violazione da parte del soggetto autorizzato delle normative di legge o del presente disciplinare.

Articolo 12 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 28 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
 - a) IBAN: IT 72 T076 0103 2000 0007 0638 499
 - b) CC n° 70638499 Bancoposta
2. In caso di sanzioni comportanti la revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, l'Ente gestore non è tenuto alla restituzione, anche parziale, del corrispettivo versato.
3. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività consentite nell'AMP, compresi i diritti di segreteria, deve essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione;

Articolo 13 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare, per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2024.
2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente disciplinare, per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP, sono personali e non cedibili a terzi.
3. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a disposizione per essere esibita a richiesta del personale incaricato dall'Ente gestore di effettuare la sorveglianza nell'AMP.

Articolo 14 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 28, comma 2, del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite nell'AMP sono indicate nella tabella seguente:

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Attività di Ricerca scientifica non patrocinata o finanziata dall'Ente	Non previsto	€ 50.00	€ 70.00	€ 120.00
Attività di Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive ad uso commerciale pubblicitario di terzi	€ 50.00	€ 80.00	€ 150.00	Non previsto
Visite guidate subacquee (la quota comprende l'ormeggio presso il campo boe)				
Diving con requisiti di ecocompatibilità autorizzati	Non previsto			€ 950.00
Diving senza requisiti di compatibilità autorizzati	Non previsto			€ 1020.00
Associazioni sportive autorizzate	€ 50.00 ad immersione	Non previsto		
Associazioni sportive autorizzate provviste di motori ecologici	€ 40.00 ad immersione	Non previsto		
Associazioni sportive autorizzate con guide per disabili	€ 40.00 ad immersione	Non previsto		
Ormeggio	€ 10	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Pesca Sportiva e ricreativa	Non previsto			€ 90.00 a persona

Articolo 15 - Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate dall'Ente gestore, per le violazioni alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo, nel Regolamento di esecuzione e organizzazione e nel presente Disciplinare, sono sanzionate, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero configuri altra e più grave violazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.032,00.
2. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto Istitutivo, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione, dal presente Disciplinare dell'AMP, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e può essere negato il rilascio delle autorizzazioni successive da un minimo di 1(un) anno a un massimo di 3 (tre) anni.
3. L'Ente gestore si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso all'AMP a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare.


Articolo 16 – Diffusione del disciplinare


1. Al fine di assicurare la massima diffusione il presente Disciplinare sarà pubblicato sui siti Internet dell'Ente gestore www.romanatura.roma.it e www.ampsecchetorpaterno.it e trasmesso alla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e alle altre forze di Polizia operanti nell'ambito della suddetta Capitaneria di Porto.

ALLEGATO 1

Cartografia dei fondali dell'AMP "Secche di Tor Paterno" con segnalati i siti di immersione e la batimetria dei -45 metri.

La batimetria evidenziata e i confini della AMP delimitano la zona interdetta alla pesca sportiva e ricreativa e alla piccola pesca costiera.





ALLEGATO 2 – TAGLIE MINIME DI PRELIEVO

Si considerano pesci allo stato giovanile, quindi non catturabili, salvo quanto disposto nell'art.93 del D.P.R. n° 1639/68, gli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente inferiore a 7 centimetri. Per le seguenti specie la lunghezza minima è così fissata (D.P.R. n. 1639/68; All. III Reg. CEE n. 1967 del 12.12 2006):

Nome comune	Nome scientifico	Taglia minime
Aguglia	<i>Belone belone</i>	20 cm
Dentice	<i>Dentex dentex</i>	40 cm
Gallinella o pesce cappone	<i>Chelidonichthys ssp.</i>	40 cm
Grongo	<i>Conger conger</i>	70 cm
Lampuga	<i>Coryphaena hippurus</i>	45 cm
Lanzardo	<i>Scomber colias</i>	25 cm
Leccia stella	<i>Trachinotus ovatus</i>	25 cm
Leccia amia	<i>Lichia amia</i>	60 cm
Mormora	<i>Lithognatus mormyrus</i>	20 cm
Mostella o Musdea	<i>Phycis phycis</i>	20 cm
Muggine o Cefalo	<i>Tutte le specie</i>	16 cm
Murena	<i>Murena helena</i>	70 cm
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	20 cm
Occhiata	<i>Oblada melanura</i>	20 cm
Orata	<i>Sparus auratus</i>	25 cm
Pagello mafrone	<i>Pagellus acarne</i>	20 cm
Pagello occhione o pezzogna	<i>Pagellus bogaraveo</i>	33 cm
Pagello fragolino	<i>Pagellus erythrinus</i>	15 cm
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	23 cm
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	40 cm
Pesce San Pietro	<i>Zeus faber</i>	30 cm
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	30 cm
Ricciola	<i>Seriola dumerili</i>	60 cm
Rombo	<i>Tutte le specie</i>	25 cm
Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>	30 cm



Salpa	<i>Sarpa salpa</i>	20 cm
Sarago sparaglione	<i>Diplodus annularis</i>	18 cm
Sarago pizzuto	<i>Diplodus puntazzo</i>	18 cm
Sarago maggiore	<i>Diplodus sargus</i>	23 cm
Sarago testa nera o fasciato	<i>Diplodus vulgaris</i>	18 cm
Sarago faraone	<i>Diplodus cervinus</i>	23 cm
Scorfano rosso	<i>Scorpaena scrofa</i>	30 cm
Scorfano nero	<i>Scorpaena porcus</i>	20 cm
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	20 cm
Sogliola	<i>Solea vulgaris</i>	20 cm
Sugarello, Suro	<i>Trachurus spp.</i>	15 cm
Tombarello o Tonnetto	<i>Auxis ssp.</i>	60 cm
Tonno Alletterato o Tonnetto	<i>Euthynnus alletteratus</i>	60 cm
Tanuta	<i>Spondylisoma cantharus</i>	20 cm
Tracina	<i>tutte le specie</i>	20 cm
Triglia	<i>Mullus spp.</i>	15 cm